Determinazione n. 33/2004

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 maggio 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961 con il quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni del Presidente e del collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Antonio Ferrara e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPALS per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di presidenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Antonio Ferrara — *f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA, RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2002, DELL'*ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS)*

SOMMARIO

Premessa. – 1. Assetto ordinamentale. – 2. Profili strutturali e funzionali. – 3. Personale e consulenze. – 4. Prestazioni istituzionali. – *4.1.* Notazioni generali e complessive. – *4.2.* Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. – *4.3.* Fondo per il calcio e gli sportivi professionistici. – 5. Ordinamento contabile e conti consolidati. – *5.1.* Notazioni generali. – *5.2.* Rendiconto finanziario. – *5.3.* Conto economico. – *5.4.* Conto patrimoniale. – *5.5.* Situazione amministrativa. – 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) venne istituito con D.L.vo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388. E' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità stabilite per gli enti di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'ultima relazione, con la quale la Corte dei conti ha riferito il risultato del controllo eseguito, è quella sulla gestione finanziaria degli esercizi 2000 e 2001 (Atti parlamentari – XIV Legislatura – Doc. XV, n. 130).

Con la presente relazione, la Corte riferisce sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2002, raffrontandone i dati con quello precedente e non omettendo cenni sugli accadimenti più significativi, fino a data corrente.

I dati, esposti nel referto, sono stati acquisiti dall'Ente e desunti – in taluni, limitati, casi – dagli atti della Commissione bicamerale sulle gestioni obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, per evitare duplicazioni istruttorie.

1. Assetto ordinamentale

1.1 L'ENPALS, istituito con D.L.vo C.P.S. 16/7/1947, n. 708 – come già precisato in premessa – subentrò alla preesistente Cassa nazionale di assistenza dei lavoratori dello spettacolo (CNALS). All'Ente di nuova istituzione venne affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti – in sostituzione degli stessi compiti generali spettanti all'INPS – a favore dei lavoratori dello spettacolo. Con il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26, furono dettate le norme sull'ordinamento ed il funzionamento dell'ENPALS.

Il successivo D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, conferì una più definita caratterizzazione al settore – nel quadro delle prestazioni fornite dagli enti previdenziali – assicurando condizioni più favorevoli, per il comparto dello spettacolo, in ragione della discontinuità e minore durata dell'attività lavorativa. La legge 14 giugno 1973, n. 366 ha poi attribuito la stessa tutela ai giocatori ed allenatori di calcio, prevedendo: un autonomo fondo speciale, con proprio bilancio, che costituisce allegato a quello dell'Ente; un apposito comitato di vigilanza; l'aggiunta di tre sindaci, in rappresentanza delle categorie interessate. La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha esteso infine la medesima tutela in favore di tutti gli sportivi professionisti.

In attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335 – volta ad arginare la crisi dei sistemi previdenziali connessa all'aumento delle attese di vita ed agli squilibri tra prestazioni e contributi, nonché ad armonizzare le forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria – sono stati adottati due decreti legislativi, rispettivamente per gli sportivi professionisti (n.166/1997) e per i lavoratori dello spettacolo (n.182/1997). Con tali provvedimenti, il regime pensionistico è stato in parte adeguato a quello vigente per la totalità dei lavoratori, pur nella salvaguardia delle tutele previdenziali motivate da effettive peculiarità professionali e lavorative, proprie dello spettacolo e dello sport.

Il processo di complessiva revisione del sistema pensionistico, tendeva, tuttavia, anche alla razionalizzazione degli organismi operanti nel settore – con la concentrazione della previdenza nell'INPS – ed innescava così una situazione di prolungata incertezza sulla stessa sopravvivenza dell'ENPALS, con incidenze negative che si sono ripercosse sul suo assetto ordinativo, tuttora incompleto. Con l'art. 57 della legge 17 maggio 1999, n.144, veniva infatti approvata una apposita delega, per la fusione di enti con finalità e funzioni identiche, omologhe o complementari. Il culmine della crisi può individuarsi nella nota del 21 ottobre 1999, con la quale il Ministero vigilante comunicava all'Ente la sua imminente soppressione.

Peraltro, con indirizzo opposto, è poi intervenuto – a poca distanza di tempo – l'art. 79 della finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000. n. 388), che ha attribuito all'Ente la facoltà di proporre ai Ministeri vigilanti modifiche statutarie e dei regolamenti, per adeguare la propria struttura al recupero del lavoro sommerso, in coerenza con i principi della legge n.88/1989 e del D.L.vo n. 29/1993. Detta iniziativa legislativa è stata pertanto coerentemente intesa quale conferma – sia pure implicita- della esistenza in vita dell'Ente. Il conseguente schema di statuto, predisposto dall'Ente, non ha peraltro ottenuto la definitiva approvazione ministeriale, come già segnalato nel precedente referto.

1.2 Nel quadro sopra richiamato, non ancora chiaramente delineato, è venuto successivamente ad inserirsi l'art. 43 della finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289). Detta norma – "nell'ambito del processo di armonizzazione dell'ENPALS al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003" – ha statuito: a) l'applicazione ai lavoratori dello spettacolo, della stessa aliquota di finanziamento in

vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS; b) la cessazione del contributo (c.d. "di solidarietà") di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n.41; c) l'estensione della disciplina sull'ordinamento dei grandi enti previdenziali di cui all'art. 3 del D.L.vo n.479/1994 ed in particolare di quella sugli organi dell'IPSEMA (Ist. di prev. del settore marittimo), ma con salvezza per quella sul "collegio dei revisori" (rectius: "dei sindaci"), che "continua ad applicarsi". Lo stesso art. 43 ha altresì introdotto ulteriori innovazioni, prevedendo – tra l'altro – il periodico monitoraggio delle figure professionali dello spettacolo e dello sport, l'adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati e l'integrazione o la ridefinizione della distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo (stabilita con decreto del Ministro del lavoro 10 novembre 1997). Per tali ultime modifiche, così come per quelle sugli organi, viene prescritta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le nuove disposizioni possono considerarsi quale rilevante sintomo di rafforzamento – anche se operato ancora indirettamente – del ruolo autonomo dell'Ente, soprattutto con la ribadita prosecuzione del percorso di progressiva omogeneizzazione del trattamento previdenziale di settore, a quello generale e nella sua riconfermata gestione in capo all'Ente stesso. Con riguardo invece alla disposta estensione – peraltro non integrale – della normativa sugli organi, propria degli altri enti previdenziali, conviene formulare due osservazioni. Per un verso, l'introduzione nell'ENPALS dello schema del doppio organo di direzione politica (Consiglio di indirizzo e vigilanza e Consiglio di amministrazione) rischia di riprodurre i conflitti, le disfunzioni ed i maggiori oneri evidenziati nei referti della Corte per gli enti, nei quali ha già trovato applicazione. Per l'altro, la ribadita vigenza della pregressa disciplina sui sindaci – con l'integrazione sino ad otto componenti, per il Fondo del calcio e degli sportivi professionisti – lascia irrisolte le problematiche esposte nelle precedenti relazioni sull'ENPALS, nei profili soprattutto della pletoricità e della necessaria unicità dell'organo e genera ulteriori discrasie di successiva trattazione.

Più di recente, è infine sopravvenuto l'art. 3 della finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n.350), che ha introdotto ulteriori innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno. Più in particolare i commi da 98 a 100, del predetto art. 3, hanno dettato norme – tra l'altro – sull'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e sul relativo certificato di agibilità, aggiungendo un'altra categoria all'elenco originario, previsto dal menzionato D.L.vo n. 708 del 1947. Tali ultime disposizioni costituiscono ennesima conferma dell'orientamento legislativo volto alla conservazione dell'ENPALS – anche se la nuova riforma sulla previdenza, all'esame del Parlamento, riapre la delega sul riordino degli enti – e sintomo di una precisa scelta istituzionale, di allargamento dei suoi compiti, rispetto a quella del potenziamento dell'attuale organismo di assistenza alla categoria (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici – ENAPPSMSAD).

1.3 Il rapido susseguirsi di interventi legislativi – per di più di segno, a volte, contrapposto – ha concorso, come già detto in precedenza, a ritardare la definizione dei più importanti strumenti normativi di carattere generale, indispensabili per la piena funzionalità ed il compiuto svolgimento del ruolo istituzionale dell'Ente, quale moderna agenzia pubblica di servizi. Allo stesso fattore si connettono, altresì, ulteriori incongruenze e disfunzioni, che saranno evidenziate nel successivo capitolo 2.

In questa parte del referto, vale comunque sottolineare che il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento previsto dall'art. 43 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (finanziaria 2003) – mediante rinvio al D.L.vo n.479/1994 – ha visto la

pubblicazione solo alla fine del 2003 (D.P.R. 24 novembre 2003 n.357, in G.U. n.300 del 29 dicembre 2003). Tale regolamento inoltre – conviene rimarcare – si limita sostanzialmente a riprodurre le richiamate norme primarie, sugli organi, del D.L.vo n.479/1994. Esso prevede, infatti, tra le disposizioni che regolano aspetti diversi, esclusivamente l'articolazione territoriale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali (art. 3) e l'abrogazione (art.9), sia del precedente regolamento generale sull'ordinamento ed il funzionamento (D.P.R. 1° gennaio 1950, n.26), sia delle disposizioni sul Comitato di vigilanza del Fondo autonomo,per il calcio e gli sportivi professionisti, "per effetto di quanto disposto dall'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n.289". Dispone altresì un esplicito rinvio per il regolamento di organizzazione (in attuazione dell'art. 27 del D.L.vo n.165/2001) e per quello sulla struttura di valutazione ed il controllo strategico (di cui al D.L.vo n.286/1999) – rimessi all'Ente – e affida alla competenza dell'istituendo Consiglio di amministrazione l'adozione dei regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento, di quello organico sul personale, di quelli sull'ordinamento dei servizi e la dotazione organica e sull'amministrazione e la contabilità.

Ne consegue, per un verso, l'esigenza – che si sollecita – della rapida costituzione dei nuovi organi collegiali di amministrazione (ai quali sono peraltro rimessi anche i regolamenti sulla propria organizzazione e funzionamento), affinché possano al più presto procedere alla definizione, sia della disciplina abrogata sull'ordinamento ed il funzionamento generale, che degli altri strumenti normativi sopra indicati. Per l'altro, si pone la necessità di un attento riesame – per gli eventuali adeguamenti – degli atti nel frattempo già perfezionati, ed in particolare dell'ordinamento dei servizi e della dotazione organica (deliberati dal Commissario straordinario ed approvati dai Ministeri vigilanti il 5 agosto 2003), sulla base della disciplina sopravvenuta per l'articolazione territoriale (art. 3, del già menzionato D.P.R. 24.11.2003, n. 357).

2. Profili strutturali e funzionali

2.1 L'assetto degli organi dell'Ente ha risentito della protratta fase di precarietà istituzionale e della pluralità di interventi normativi - non sempre univoci – dei quali ha dato evidenza il precedente capitolo 1. Già nell'ultimo referto era stato comunque sottolineato come l'ENPALS abbia vissuto un periodo, invero abnorme, di commissariamento, iniziato nel luglio del 1975 ed interrotto solo negli anni dal 1992 al 1996, durante i quali fu restituita all'Ente la gestione ordinaria. Lo stesso referto aveva altresì dato notizia dei diversi decreti di nomina dei commissari, intervenuti nel 2001 e 2002, segnalando nel contempo l'anomalia del regime straordinario, di per sé sintomatico di incertezza e precarietà. Nella medesima relazione era stata inoltre evidenziata l'inconciliabilità di tale regime con l'intento legislativo – desumibile dal già menzionato art. 79 della legge finanziaria per il 2001 – di valorizzazione dell'Ente, che poteva essere ragionevolmente conseguito solo con il ritorno alla gestione ordinaria. Il previsto ordinamento autonomo è tuttavia rimasto irrealizzato poiché – come si è detto in precedenza – la proposta di statuto, elaborata dall'ENPALS, non ha conseguito l'approvazione ministeriale.

L'art. 43 della legge finanziaria per il 2003 – come in parte già riferito, ancora nel precedente capitolo – ha poi direttamente dettato una specifica e dettagliata disciplina sugli organi, richiamando il modello dei grandi enti previdenziali ed in particolare quello dell'IPSEMA, ma lasciando ferma la disciplina per i sindaci. I nuovi organi sono pertanto i seguenti: il presidente; il consiglio di amministrazione; il consiglio di indirizzo e vigilanza; il collegio dei sindaci; il direttore generale.

La validità della scelta, di normazione predeterminata ed analiticamente disegnata nei moduli strutturali e funzionali, andrà valutata alla luce della effettiva sperimentazione, anche nel profilo della prescritta invarianza della spesa per la finanza pubblica (nel 2004, risulta appostato uno specifico stanziamento previsionale aggiuntivo di 573.000 euro). Va comunque rilevato, fin da ora, come essa non abbia interrotto il commissariamento – che si è invece protratto per tutto il 2003, e prosegue nel 2004, anche per i ritardi nella fase attuativa – generando anzi ulteriori anomalie.

La disciplina introdotta ha infatti previsto – oltre alla durata quadriennale delle cariche ed alla conferma per una sola volta (escluso il Direttore generale) – un D.P.R. per il presidente (previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell'economia) ed un D.P.C.M., sia per i quattro esperti (tra i quali, un dirigente della pubblica amministrazione, da collocare fuori ruolo) del consiglio di amministrazione (su proposta del Ministro del lavoro di concerto con quelli dell'economia e della funzione pubblica), sia per i dodici componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (su proposta del Ministro del lavoro e previa designazione paritetica delle organizzazioni dei lavoratori e datoriali, più rappresentative sul piano nazionale).I tempi tecnici, connessi alle complessità procedurali, hanno concorso alla nomina – peraltro tardiva – del solo presidente (con D.P.R. 29 maggio 2003) ed all'innesco di ulteriori anomalie. Alla mancata ricostituzione contemporanea degli altri organi collegiali di amministrazione e alla disposta unione personale delle cariche di presidente e di commissario sono, infatti, riconducibili: lo sfasamento temporale delle nomine, lo svolgimento prevalente da parte di uno stesso soggetto dei compiti presidenziali e commissariali (sostitutivi del consiglio di amministrazione), l'ingiustificato aggravio di spesa per l'Ente, che sopporta l'onere di una indennità aggiuntiva (sia pure dimezzata), per le funzioni commissariali (peraltro, di fatto, più assorbenti).

2.2 Nel profilo, più generale, della funzionalità degli organi, deve innanzitutto la Corte rimarcare le gravi e reiterate inadempienze che hanno caratterizzato i

comportamenti delle competenti autorità governative, sotto gli aspetti: della mancata applicazione della disciplina dettata per la costituzione degli organi naturali, che ha – tra l'altro – impedito la partecipazione alle scelte gestionali dei soggetti esponenziali delle categorie rappresentate e quindi la diretta tutela dei relativi interessi; della eccessiva protrazione del regime commissariale, in contrasto con la sua funzione di strumento eccezionale e transitorio; delle incidenze negative sullo sviluppo ordinato dei compiti istituzionali e sui controlli, privati dell'intervento dei sindaci nelle riunioni collegiali degli organi di governo e quindi nelle fasi della formazione, e della deliberazione degli atti più rilevanti. Deve quindi la Corte sottolineare nuovamente l'esigenza della più sollecita integrazione delle nomine e del pronto raggiungimento della piena funzionalità dei nuovi organi, cui spetta – tra l'altro – completare l'architettura ordinativa dell'Ente, a sua volta presupposto per il rilancio del suo ruolo nel sistema pensionistico.

Ancora sotto l'aspetto della funzionalità, conviene tuttavia formulare talune ulteriori notazioni specifiche, sia sulla scelta legislativa di mantenere invariata la disciplina sui sindaci, sia su quella operata con D.P.R. 24/11/2003, di ritenere abrogate le disposizioni per il Comitato di vigilanza sul Fondo per il calcio e gli sportivi professionistici. In particolare, la confermata vigenza delle disposizioni sui sindaci (risalenti al D.P.R. n.26 del 1950 ed alla legge n.366 del 1973) – che prevedono cinque componenti (un magistrato della Corte dei conti, due rappresentanti ministeriali e due dello spettacolo) e l'integrazione con altri tre (in rappresentanza delle società, dei calciatori e degli allenatori di calcio) – non solo resta esposta ai rilievi dei precedenti referti, sulla necessaria unicità del collegio e sulla sua pletoricità, ma appare priva di coerenza e, per molti versi, anacronistica.

Innanzitutto, la ribadita composizione dei sindaci eccede numericamente sia quella di specifico riferimento dell'IPSEMA (con cinque membri), sia quella (di sette) dei più grandi enti previdenziali ed, in più, diverge dal corrispondente modello, di esclusiva derivazione ministeriale. Inoltre, il vigente meccanismo di rappresentanza risulta parziale (riguardando, quanto all'integrazione, solo il settore del calcio e non anche quello degli altri sportivi professionisti) e contrasta ormai con il più aggiornato indirizzo legislativo di preferenza per il requisito della professionalità specifica (cfr. D.L.vo n.419/1999, art. 12, c.1, lett.h). Infine, la rappresentanza categoriale, oltre che incompleta, appare illogica, soprattutto dopo l'avvenuta soppressione del Comitato di vigilanza del Fondo per il calcio, nel quale avrebbe invece conservato collocazione elettiva ed oggettiva giustificazione. Per tale ultimo collegio – conviene soggiungere – la disposta abrogazione con regolamento, se rinviene fondamento nella indicazione legislativa dei nuovi organi prevista per l'IPSEMA – e quindi nella ritenuta abrogazione implicita delle relative norme primarie previgenti – non rispecchia tuttavia lo schema di governo degli enti con diverse gestioni autonome, mantenuto – con espressa disposizione – per l'INPS (cfr. art. 3.10 del D.L.vo n.479/1994, che lascia fermi gli appositi Comitati amministratori).

Ribadisce quindi la Corte l'esigenza di un riesame delle norme primarie ed in particolare di quelle sui sindaci, ai fini del loro adeguamento ai nuovi indirizzi in materia, anche per l'attuazione dei principi di semplificazione e di economicità, ai quali sembra – tra l'altro – ispirata la scelta soppressiva del Comitato di vigilanza per il calcio. D'altra parte, le ulteriori disposizioni vigenti sui sindaci, nel rinviare alle "funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile", impongono l'adozione di una nuova disciplina, che tenga conto della riforma delle società decorrente dal 1° gennaio 2004, la quale sottrae ai sindaci stessi la revisione contabile. L'occasione sarebbe propizia per ricondurre espressamente nel collegio dei sindaci le funzioni di revisione contabile – che il codice civile attribuisce ora ad un revisore o ad una società di revisione, nei casi di bilancio consolidato – anche in ragione della dimensione comparativamente modesta della gestione separata per lo sport.

2.3 In tema di nomine, il precedente referto ha già dato notizia dell'incarico affidato ad un nuovo commissario (D.I. 17 maggio 2002), sino al 31 dicembre 2002. Conviene soggiungere che, con lo stesso provvedimento, è stato nominato un diverso vice-commissario e confermato il secondo – ambedue per il medesimo predetto periodo (maggio-dicembre 2002) – prevedendo altresì, per il commissario, una indennità pari a quella spettante al Presidente dell'ENPALS, ridotta al 40% per i vice-commissari. Sempre il precedente referto ha altresì segnalato il tardivo rinnovo del Comitato di vigilanza per il calcio e gli sportivi (scaduto il 15 luglio 2001), con D.I. 16 aprile 2002. In questa sede, vale sottolineare come la ricostituzione del Comitato sia avvenuta ad oltre sette mesi dal termine massimo consentito per la proroga ed abbia impedito la partecipazione del predetto collegio alla deliberazione del consuntivo 2001 e del preventivo 2002. Di tale organo è comunque prevista la cessazione – come in precedenza già precisato – ai sensi del D.P.R. n.357/2003.

Gli incarichi commissariali sono stati poi prorogati più volte, con decreto interministeriale del 23 dicembre 2002 e ulteriori provvedimenti del 2003 (28 febbraio, 30 giugno, 30 dicembre) e del 2004 (30 gennaio e 27 febbraio). Inoltre, con D.I. del 5 giugno 2002, è stato confermato anche il vice-commissario in carica sino al precedente mese di maggio, elevando a tre gli organi straordinari aggiunti, con un ingiustificato aggravio di spesa per l'Ente, a fronte di condizioni oggettive sostanzialmente invariate. La terna dei vice commissari è stata poi confermata con i decreti interministeriali già citati (del 23 dicembre 2002 e successivi).

Va ancora rimarcato che, durante il periodo di gestione straordinaria, è altresì intervenuta la nomina del presidente (per effetto del già menzionato D.P.R. 29 maggio 2003), con le ulteriori conseguenze negative in precedenza illustrate (nel paragrafo n.2.1). Il D.I. 30 giugno 2003 ha provveduto inoltre alla sostituzione di un componente del Comitato di vigilanza per il calcio e gli sportivi.

Con riguardo infine al collegio dei sindaci, il precedente referto non ha mancato di segnalare la sua tardiva ricostituzione (con D.I. del mese di dicembre, rispetto alla scadenza anteriore, del luglio 2000). Lo stesso referto ha altresì sottolineato la sua mancata integrazione tempestiva con i rappresentanti del calcio (scaduti il 23 luglio 2002), che ha impedito la loro partecipazione al collegio, per l'esame del consuntivo 2001. Nel presente referto, va evidenziato che la prescritta integrazione è avvenuta con D.I. 29 gennaio 2003, sicché il collegio ha esaminato in composizione incompleta anche il preventivo 2003.

Il trattamento economico degli organi ordinari non ha subito variazioni rispetto ai dati forniti nel referto per gli esercizi 1997/1998 – cui si rinvia (cfr. Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 233) –ma dovrà costituire oggetto di rideterminazione per il mutato assetto direttamente stabilito dal legislatore. Gli importi annui (in euro) relativi al 2002, sono i seguenti:

Commissario	148.517,74
Vice commissario	59.407,08
Presidente dei sindaci	2.478,96
Sindaco	1.859,28
Comitato di vigilanza per il calcio	(solo gettone di presenza)

Viene inoltre attribuito un gettone di presenza alle riunioni collegiali nella misura di 36,15 euro.

2.4 Il direttore generale – divenuto organo, per effetto del rinvio operato dall'art. 43 della finanziaria per il 2003 al D.L.vo n.479/1994 (art.3) – è stato confermato nell'incarico, nei termini e condizioni del contratto individuale già stipulato (e fermi gli obiettivi in esso stabiliti), in attuazione della legge n.145/2002 (c.d. "spoil

system"). La relativa delibera commissariale (659 del 19.9.02) ha ottenuto la prevista approvazione ministeriale (in data 4.10.02), ma con riduzione della durata entro il limite massimo del triennio di legge e conseguente anticipazione, di circa un mese, del termine finale precedentemente pattuito nel contratto.

Con delibera commissariale 713/03, è stata riconosciuta la retribuzione di risultato per il 2001 e 2002 nell'importo più elevato (stabilito tra il 10% e 30% di quella di posizione), in ragione della dichiarata verifica del raggiungimento (totale) degli obiettivi. In proposito va tuttavia rilevata l'inesistenza sia di un adeguato sistema di valutazione, sia del controllo di gestione, sia di idonei indicatori di risultato, che garantiscono una corretta gestione delle retribuzioni, tanto per il direttore, quanto ed in via più generale, per tutto il personale dipendente.

Con proprio atto (n.156 del 12.7.02) e richiamando le competenze dei dirigenti generali (ex D.L.vo n.165/01), il direttore generale ha riconosciuto a se stesso il potere di decidere definitivamente i ricorsi gerarchici. In proposito vanno condivise le perplessità espresse dei sindaci. Anche in ragione della materia, appare infatti più appropriata l'adozione di norme di natura regolamentare, che costituiscano fondamento sostanziale del predetto potere decisorio.

2.5 L'apparato organizzativo non ha subito mutamenti nel 2002. Come riferito nella precedente relazione, esso era costituito da una Direzione generale (articolata in cinque servizi) e da venti unità periferiche (distinte in undici sedi compartimentali e nove sezioni distaccate). Ancora il predetto referto ha dato notizia dell'iniziativa – condotta dal Commissario straordinario dell'Ente, in attuazione dell'art. 79 della legge finanziaria 2001 e nell'obiettivo di potenziare la lotta all'evasione contributiva – volta alla realizzazione di un diverso assetto, funzionalmente rispondente a criteri di razionale utilizzazione del personale e basato sull'impiego delle più aggiornate tecnologie. Tale iniziativa presupponeva peraltro l'approvazione ministeriale dello Statuto, di fatto non conseguita.

Nonostante le profonde innovazioni ordinamentali, recate successivamente dall'art. 43 della legge finanziaria 2003, il Commissario straordinario dell'Ente ha ritenuto di dover adottare – come già anticipato nel cap. 1.3 – un nuovo ordinamento dei servizi ed una nuova dotazione organica. La relativa delibera del 21 luglio 2003 è stata approvata dal Ministero del lavoro con nota del 5 agosto, sentiti in una previa conferenza dei servizi il Ministero dell'economia ed il Dipartimento della funzione pubblica. Tali atti, conviene osservare, hanno preceduto la costituzione dei nuovi organi ordinari riformati, i quali avrebbero potuto più adeguatamente provvedere alla loro determinazione, nel più appropriato contesto di una compiuta ridefinizione dell'architettura normativa ed organizzativa dell'Ente. Nel corso dell'adozione del nuovo assetto ordinativo, sarà cura dei predetti organi rivisitare gli atti emessi, rimediando ad eventuali disarmonie.

Rinviando per la dotazione organica al successivo capitolo, va qui sottolineato che il nuovo regolamento dei servizi prevede: una direzione generale, dieci direzioni centrali (a fronte dei precedenti cinque servizi), cinque direzioni interregionali (a fronte delle precedenti undici sedi compartimentali), sedi compartimentali e sezioni distaccate o "punti cliente", da istituire nelle regioni prive di direzioni interregionali (a fronte delle precedenti nove sezioni distaccate). Le funzioni istituzionali sono ripartite in tre aree (attività previdenziali, organizzazione e personale, bilancio e patrimonio), mentre quelle di supporto vengono svolte dalla direzione centrale per i servizi informativi, da tre coordinamenti professionali (legale, statistico/attuariale, medico/legale), dagli uffici, rispettivamente, di presidenza e di valutazione e controllo strategico. Vengono inoltre individuati diciannove centri di responsabilità, costituiti dalla direzione generale, dalle quindici direzioni centrali e locali e dai tre coordinamenti professionali.